

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 8 del 08/02/2006**

Deliberazione n. 8 del 08/02/2006 legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

Il combinato disposto dell'art. 13, comma 5-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., nonché una copiosa giurisprudenza amministrativa, statuiscono l'invariabilità del profilo soggettivo dell'A.T.I., in considerazione del principio di immutabilità del concorrente rispetto a quello risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, e sanciscono, quale conseguenza della violazione del suddetto divieto di modificazione, l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto. Contrasta con le richiamate disposizioni lo scioglimento dell'ATI aggiudicataria dell'appalto e la prosecuzione del rapporto negoziale con una sola delle imprese componenti l'associazione temporanea, poiché tale soggetto giuridico è diverso dal quello che ha presentato l'offerta e che la commissione di gara ha ritenuto meritevole di aggiudicazione dell'appalto.